

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 24-5078

IPAB - "Opera Pia Peyrone" con sede in Morozzo (CN) - Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'Opera Pia Peyrone con sede in Morozzo (CN) è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con R.D. 13 gennaio 1895.

Con istanza in data 18 giugno 2012 il Presidente dell'Opera Pia Peyrone, in esecuzione della deliberazione n. 07 adottata il 31 maggio 2012 dal Consiglio di Amministrazione, richiedeva l'approvazione del nuovo statuto.

La proposta è determinata dalla necessità di dotare l'Ente di un testo statutario più confacente alle attuali problematiche sociali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta proposta, la Provincia di Cuneo e il Comune di Morozzo, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati, rispettivamente con deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 del 10/09/2012 e con provvedimento della Giunta Comunale n. 42 in data 25 luglio 2012.

Constatato che lo statuto proposto è conforme alla vigenti disposizioni di legge e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento;

tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Opera Pia Peyrone" con sede in Morozzo (CN), composto di 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

OPERA PIA PEYRONE
MOROZZO

STATUTO ORGANICO

CAPO I – Origini e scopi dell’Opera

ART. 1

L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza denominata “Opera Peyrone” trae la sua origine dal testamento segreto del Cav. Vincenzo Peyrone, in data 30 Aprile 1891 consegnato con atto del 1° Giugno dello stesso anno al Notaio Cav. Stefano Felice Bongioanni di Mondovì, il quale ne fece apertura dopo la morte del testatore, avvenuta il 28 Febbraio 1892, con atto dello stesso giorno registrato a Mondovì il 9 marzo al numero 1479. Con detto testamento il Cav. Peyrone nominava erede il Comune di Morozzo, perché fondasse l’opera Peyrone, secondo le norme tracciate dalla legge sulle Opere Pie di beneficenza.

L’Istituzione venne eretta in Ente Morale con Decreto di Umberto I° Re d’Italia in data 13.01.1895.

L’Istituzione ha sede legale presso la Casa Comunale di Morozzo (Cuneo) in Via Bongioanni n° 4.

ART. 2

L’Opera Peyrone ha per scopo l’amministrazione di tutti i beni propri e di quelli assegnati in eredità dal Benefattore al Comune di Morozzo, il cui utilizzo dovrà rispettare le finalità benefiche stabilite dal fondatore.

L’amministrazione, da esercitarsi in conformità allo spirito che permea le disposizioni testamentarie, è attuata con l’impiego delle entrate dell’Ente per l’attuazione di interventi di solidarietà sociale a beneficio dei residenti nel Comune di Morozzo, rivolti con priorità alle persone portatrici di handicap e a quelle in situazione di bisogno e di emergenza. Verranno attuati interventi nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione educativa-scolastica, nonché formativo-occupazionale (preferibilmente nel settore dell’agricoltura).

Per il perseguimento dei propri scopi l’Ente opera mediante l’assegnazione di contributi, borse di studio, prestazione di servizi, ausili, ed ogni altro strumento ed azione direttamente ed indirettamente idonei al conseguimento dei propri scopi.

L’Ente può compiere operazioni, assumere iniziative, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con persone fisiche e giuridiche, partecipare a società, consorzi, associazioni e ad ogni altra struttura organizzativa avente le stesse finalità.

ART. 3

Il patrimonio dell’Ente consiste nei seguenti beni:

In Comune di Rocca dè Baldi: terreni censiti a catasto al Foglio 25 particella 72, Foglio 27 particelle 8,18,30,31,34,49,50,54, Foglio 28 particelle 1,15,17,26,34, 110,111,113, Foglio 29 particelle 1,7,9,22,29,30,32,41,43,45,49, Foglio 32 particella 68, Foglio 40 particelle 1,2,137,205,206.

In Comune di Morozzo: Terreni censiti a catasto al foglio 14 particelle 97,98,99,100, Foglio 15 particella 46, Foglio 16 particelle 2,33,34,44,48,49,50,55,56,57,63,64,66,71,78,79,86,224,225,228.

Fabbricati censiti a catasto al foglio 16 particelle 51, 53/sub1, 264/ sub 1, 117/sub2.

Tutti i beni e le risorse di cui dispone l'Opera Peyrone devono essere destinati direttamente o indirettamente al raggiungimento dei propri scopi, che l'Ente consegue mediante la gestione dei beni in sua disponibilità o proprietà, nonché mediante le eventuali diverse entrate.

Coloro che assegnano risorse o benefici all'Ente acquisiscono un riconoscimento e sono ricordati con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II – AMMINISTRAZIONE

ART. 4

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro Consiglieri ed un Presidente nominati dal Sindaco del Comune di Morozzo, non appartenenti al Consiglio Comunale, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e preferibilmente in possesso di formazione e/o competenze acquisite nel campo degli interventi di solidarietà sociale specificati al secondo comma dell'art. 2.

ART. 5

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il mandato del Sindaco che l'ha nominato e deve essere rinnovato entro 20 giorni dalla data di nomina del Sindaco (della prima riunione del nuovo Consiglio Comunale).

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio si insedia, su convocazione del Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle nomine sindacali.

Nella prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento. In caso di contemporanea assenza od impedimento da parte del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Componente più anziano d'età.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dall'Ente tutte le notizie ed informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio.

Le prestazioni dagli Amministratori sono rese a titolo gratuito; previa autorizzazione del presidente possono essere rimborsate esclusivamente le spese vive necessariamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 6

I Componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

Alla sostituzione dei singoli componenti dimissionari, decaduti o comunque cessati

dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco a norma dell'art. 4 entro il termine di quindici giorni dal fatto; il nuovo componente resta in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto quello sostituito.

ART. 7

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per scritto al Presidente, che ne rilascia ricevuta, e comunicate per conoscenza al Sindaco del Comune di Morozzo. Esse assumono efficacia con la delibera di accettazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

In riferimento alle proprie posizioni verso l'Ente si applicano agli Amministratori le disposizioni recate dagli artt. 63 e 68 del Decreto L.vo 18.8.2000, n° 267 e le disposizioni di cui agli artt. 11 e 14 della legge 17.07.1890 n. 6972 regolanti i casi di incompatibilità.

La decadenza dalla carica è dichiarata dalla Provincia.

Decadono altresì dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive.

CAPO III ADUNANZE - CONVOCAZIONI PROPOSTE - DELIBERAZIONI - VERBALI DELLE SEDUTE.

ART. 9

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo; le altre ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda sottoscritta da almeno due amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da far avere con procedura legale agli amministratori tre giorni prima della seduta, nonché per conoscenza al Sindaco.

Nel caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si appone.

ART. 10

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART. 11

Il Presidente può invitare alle sedute chiunque al fine di ottenere chiarimenti, approfondimenti o comunicazioni in ordine agli argomenti da trattare.

ART. 12

Ciascuno dei componenti può presentare le proposte che ritiene utili per il raggiungimento degli scopi dell'Ente.

ART. 13

Le votazioni hanno luogo per appello nominale. Sono votate a schede segrete le deliberazioni trattanti di questioni concernenti persone.

ART. 14

Le deliberazioni per essere valide debbono essere assunte con l'intervento della metà più uno del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non va computato il componente che non può prendere parte ad atti o provvedimenti che sono relativi ad interessi suoi, o di parenti o di affini sino al quarto grado.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

ART. 15

Le deliberazioni devono essere sempre motivate e contenere il sunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Esse devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

CAPO IV – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 16

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario e firmati da esso e dal Presidente e dai consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. In caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio informatico del Comune di Morozzo.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione impronta la propria attività ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza in ordine a:

- Programmi ed obiettivi, Bilancio preventivo, relative variazioni e conto consuntivo.
- Decadenza degli amministratori come previsto dall'ultimo comma dell'art. 8.

- Statuto, Regolamenti, ordinamento degli uffici e servizi, dotazione organica, progetti, piani finanziari.
- Approvazione degli interventi di solidarietà sociale da attuarsi ai sensi dell'art. 2.
- Assunzione di servizi e fissazione delle tariffe e compartecipazioni.
- Accettazione di lasciti, legati, donazioni; contrazione di mutui, alienazioni, comodati, costituzione di diritti reali relativi a beni immobili, locazioni attive e passive; contratti da stipulare, con esclusione di quelli riservati al Presidente.
- Contratti di lavori, servizi e forniture che non rientrino nella ordinaria gestione svolta dal Presidente o da esso delegata.
- Autorizzazioni a stare in giudizio.

CAPO V - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 18

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente.

Il Presidente:

- Convoca, presiede e disciplina le sedute del Consiglio di Amministrazione.
- Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
- Sottoscrive i contratti.
- Rappresenta l'Ente in giudizio con tutti i poteri inerenti.
- Assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio stesso. In tal caso sottopone i provvedimenti presi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.
- Cura la gestione ed ogni altro affare non espressamente riservato al Consiglio di Amministrazione e al Segretario.
- Può delegare gli atti di gestione al Segretario o ad altro impiegato.
- Può conferire specifiche deleghe a uno o più consiglieri nelle materie ad esso attribuite.

CAPO VI – IMPIEGATI

ART. 19

L'Ente ha un segretario retribuito, nominato dal Consiglio di Amministrazione, in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento o laurea magistrale), il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne cura la verbalizzazione e redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente;

- svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
- esercita ogni altra funzione assegnatagli o delegatagli dal Presidente.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha nominato, e può essere riconfermato.

Può essere nominato segretario dell'Ente, anche in supplenza o in reggenza, il Segretario Comunale di Morozzo.

ART. 20

Per il proprio funzionamento l'Ente può dotarsi di personale, preferibilmente con incarico a termine.

L'Ente può altresì stipulare contratti di lavoro flessibile.

ART. 21

Il servizio di tesoreria è svolto da un Istituto bancario ed è regolato da apposita convenzione.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente o dell'Amministratore da esso delegato e del Segretario.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22

Il vigente Consiglio di Amministrazione dell'Ente dura in carica sino alla scadenza del mandato elettorale dell'attuale Sindaco del Comune di Morozzo e sarà rinnovato entro 20 giorni dalla data di nomina del Sindaco (della prima riunione del nuovo Consiglio Comunale).

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.